Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 1° marzo | Numero 50

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nella pubblicazione avvenuta nel n. 23 della *Gazzetta ufficiale*, del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 37, che approva il regolamento per l'applicazione delle disposizioni di legge concernenti l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi dei trasporti, l'allegato *A* del decreto stesso fu inesattamente riportato, essendosi omessa una delle due parti esistenti a tergo del detto allegato, relative alla nomina dei rappresentanti del personale delle varie aziende, che qui, a rettifica, si riproduce.

Società (oppure Ditta). . . . .
esercente il servizio. . . . .

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
del Gruppo . . . .

Gruppo . . . .
Nome, cognome, paternità e qualifica dell'elettore:

Nella pubblicazione del R. decreto 2 febbraio 1919, n. 131, contenente norme per l'elezione dei rappresentanti del personale ferroviario nel Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, avvenuta nel n. 40 della *Gazzetta ufficiale*, all'art. 9, ultima riga, è stato erroneamente stampato « delle liste annesse » invece di « delle liste ammesse », ed all'articolo 14 ultima riga « come all'articolo 2 », invece di « come all'articolo 15 », come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2639 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 141, e la legge 12 marzo 1911, n. 177;

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 519;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le classi aggiunte nelle scuole medie e normali governative per l'anno scolastico 1919-920 si costituiranno sulla base del numero degli alunni effettivamente e regolarmente iscritti entro il 31 ottobre 1919 e rimarranno immutate anche se il numero degli alunni aumentasse.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 166 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088, che stabilisce le norme per l'esodo degli ufficiali esuberanti in S. A. P.;

Visto il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240, che detta norme a completamento del precedente R. decreto;

Vista la legge di avanzamento per il R. esercito 2 luglio 1896, n. 254, modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601, e le altre successive modificazioni;

Visto il regolamento 21 luglio 1907, n. 626, per la esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 ottobre 1918, n. 1660, concernente disposizioni circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i maggiori e tenenti colonnelli del R. esercito in servizio presso gli enti ed uffici specificati nei successivi articoli, i giudizi di cui all'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240, saranno emessi, secondo le norme seguenti, fatta eccezione per gli ufficiali delle armi e corpi indicati negli articoli 5, 6, 7, 8, del decreto stesso 20 novembre 1919, n. 2240, nei cui riguardi, qualunque sia la loro destinazione, sono applicabili le apposite disposizioni emanate col citato R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240.

1. Maggiori e tenenti colonnelli in servizio presso il Ministero della guerra: il giudizio in sede di Commissione di primo grado sarà emesso dalle autorità gerarchiche, o da quelle all'uopo designate ove gli ufficiali da giudicare dipendano da funzionari civili.

Il giudizio in sede di Commissione di 2° grado è demandato alle autorità che costituiscono le ordinarie Commissioni di avanzamento di 2° grado per gli anzidetti ufficiali in servizio al Ministero.

2. Maggiori e tenenti colonnelli in servizio presso lo stato maggiore del R. esercito, presso la scuola di guerra e presso l'istituto geografico militare; il giudizio in sede di Commissione di 1° grado è attribuito alle autorità gerarchiche che costituiscono per detti ufficiali le ordinarie Commissioni di avanzamento di 1° grado, il giudizio in sede di Commissione di 2° grado è demandato al sottocapo di stato maggiore dell'esercito.

3. Maggiori e tenenti colonnelli comandati all'estero; il giudizio in sede di Commissione di 1° grado è demandato alle autorità gerarchiche ove esistano; in caso contrario ad una Commissione composta dal generale capo di un reparto dello stato maggiore del R. esercito designato dal capo di stato maggiore, e da un generale designato dal ministro della guerra.

La Commissione di 2° grado sarà costituita dal sottocapo di stato maggiore dell'esercito e da un altro ufficiale generale designato dal ministro della guerra.

4. Maggiori e tenenti colonnelli in servizio nelle colonie o appartenenti ad unità autonome o d'oltremare; le Commissioni di 1° e di 2° grado saranno composte dalle autorità gerarchiche che debbono normalmente funzionare come componenti le ordinarie Commissioni di avanzamento di 1° e di 2° grado per detti ufficiali; ove tali autorità non esistessero per quanto riguarda la composizione delle Commissioni di 2° grado od anche di quelle di 1° grado, si applicheranno agli ufficiali di cui al presente paragrafo, nella misura necessaria, le norme del precedente paragrafo 3.

5 Maggiori e tenenti colonnelli in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato; le Commissioni di 1° e di 2° grado saranno costituite colle stesse norme di cui al seguente art. 4 del presente decreto.

Art. 2.

Le Commissioni di primo grado, ai fini del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2240, per i colonnelli del Regio esercito in servizio attivo permanente, qualunque sia la loro destinazione e fatta sempre eccezione per quelli delle armi e corpi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, del citato R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240, saranno costituite dalle autorità competenti, secondo le disposizioni in vigore, a giudicare gli anzidetti ufficiali superiori in sede di ordinarie Commissioni d'avanzamento di primo grado.

Art. 3.

Ove gli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto appartengano al corpo aeronautico, l'ispettore d'aeronautica, qualora già non sia entrato per essi a costituire la Commissione di 1° grado, sostituirà il generale designato dal ministro della guerra per la costituzione delle Commissioni di 2° grado ai sensi del presente decreto; nei casi in cui il giudizio di grado superiore per gli anzidetti ufficiali spetti, secondo il presente decreto, ad altre autorità, l'ispettore d'aeronautica, sempre quando non abbia già partecipato alla Commissione di 1° grado, farà parte, insieme con le dette autorità, della Commissione di 2° grado.

Art. 4.

Ogni qualvolta agli ufficiali da giudicare secondo le norme del R decreto 20 novembre 1919, n. 2240 e del presente decreto non risultassero per la loro speciale posizione d'impiego esattamente applicabili le disposizioni circa la composizione delle Commissioni giudicatrici di 1° e di 2° grado stabilite nel citato R. decreto del 20 novembre 1919, n. 2240, o nel presente decreto, tali Commissioni saranno costituite dalle ordinarie Commissioni di avanzamento di 1° e di 2° grado che, secondo le vigenti norme, sono competenti a prendere in esame gli anzidetti ufficiali.

Art. 5.

In tutti i casi in cui le Commissioni indicate nei precedenti articoli debbano essere composte con più di un membro, le autorità che vi partecipano esprimeranno il loro giudizio collegialmente riunite, salvo che per motivi di servizio o per altro giustificato motivo di impedimento ciò non sia possibile od opportuno. I motivi di cui sopra dovranno risultare da dichiarazione scritta.

Le Commissioni che dovranno essere costituite con più di 3 autorità, le quali si ridurranno, al caso, di numero in modo da escludere dalla Commissione di 1° grado l'autorità gerarchicamente più

Art. 6.

I colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori che, trovandosi in una delle condizioni di cui ai precedenti articoli, siano stati già presi in esame anteriormente alla pubblicazione del presente decreto con procedimento simile a quello rispettivamente stabilito negli articoli stessi, non dovranno essere sottoposti a nuovo giudizio, e sarà ritenuto valido quello già emesso nei loro riguardi.

Art. 7.

In caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalla Commissione di primo grado e da quelle di grado superiore, il giudizio definitivo per tutti gli ufficiali di cui ai precedenti articoli spetterà al ministro della guerra.

Art. 8.

Il ministro della guerra ha facoltà di stabilire entro quali termini, non oltre il 30 aprile 1920, i giudizi di cui al presente decreto dovranno essere espressi.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 169 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 settembre 1919, n. 1700;

Ritenuta la necessità di disciplinare il commercio dei tessuti di lana e misti di lana per la popolazione civile;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro di giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto obbligo a tutti gli stabilimenti che producono tessuti di lana e misti di lana destinati al consumo popolare di apporre sui tessuti stessi ad ogni intervallo di cinque metri e sulle due testate di ciascuna pezza il prezzo effettivo di vendita al metro da parte del fabbricante. Tale prezzo dovrà essere impresso nel tessuto in modo chiaro ed indelebile sotto le parole « Prezzo di fabbrica ».

Questa disposizione si applica anche ai tessuti in corso di lavorazione alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero per l'industria, commercio e lavoro determinerà quali tessuti siano da considerarsi di consumo popolare ed occorrendo stabilirà i quantitativi dei tipi popolari che dovranno essere prodotti dall'industria nazionale, applicandosi in tal caso le norme del decreto Reale 18 settembre 1919, n. 1700.

Il Ministero potrà procedere alla determinazione dei prezzi di fabbricazione da imprimere sui tessuti a termini dell'art. 1. Qualora lo ritenga opportuno potrà stabilire che, insieme od in luogo del prezzo di fabbrica, sia impresso sui tessuti sotto la parola [illegible] di fabbrica suddetto aumentato di [illegible] tato consultivo per l'approvvigionamento e la distribuzione dei manufatti di consumo popolare.

Il Ministero ha facoltà di ordinare ispezioni negli stabilimenti verificare i registri, i documenti contabili e le fatture di acquisto e di esigere l'invio dei campioni e di tutti gli elementi che riterrà utili ai fini del controllo.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'apposizione dei prezzi sui tessuti provenienti dall'estero.

Art. 4.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, sono punite con la reclusione sino ad un anno, con la multa sino a lire 10,000 e con la confisca della merce.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 173 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il trattato concluso fra l'Italia e la Bulgaria, sottoscritto a Neuilly il ventisette novembre millenovecentodiciannove.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 3.

Con altro decreto, da presentare pure al Parlamento per la conversione in legge, sarà stabilito il giorno in cui dovrà essere considerato cessato lo stato di guerra per ogni effetto di ragione e di diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 164 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo e le successive varianti;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della marina ha facoltà di concedere il soprassoldo di missione all'estero, o quota di esso, al personale imbarcato sulle Regie navi stazionarie all'estero, quando ciò sia necessario, avuto riguardo al trattamento economico fatto ai militari della Regia marina eventualmente destinati a terra nella stessa località o nelle regioni limitrofe, o quando le condizioni eccezionali impongano al personale più gravi sacrifici e più intensa prestazione di opera per riduzioni verificatesi nell'equipaggio di bordo, oppure quando gravi crisi economiche abbiano determinato una forte svalutazione della moneta nazionale.

Il ministro può inoltre disporre tale concessione nel caso si verificassero eccezionalissime circostanze di altra natura tali da non poter essere invocate per analogia.

Art. 2.

Il personale ammesso al trattamento di cui all'articolo precedente perde il diritto a tutti gli assegni speciali di bordo, compresi quelli di vitto, conservando in ogni caso il diritto alla razione viveri sia in natura che in contanti.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi, comm. Gerolamo Biscaro, gr. uff. Ernesto Filipponi.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet, comm. Osvaldo Paladini.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimazione per la cattura del piroscafo *Eugenia* o *Lombarda*;

Udita la relazione della causa fatta dal gr. uff. Mazzinghi;

Sentito l'avv. Antonio Feder il quale si riporta alle conclusioni scritte e ne chiede l'accoglimento;

Sentito il commissario del Governo il quale ha concluso perchè si dichiari legittima la cattura della nave *Eugenia* o *Lombarda* e si pronunci la confisca del prezzo e delle indennità di requisizione e assicurazione eventualmente dovute;

Ritenuto in fatto:

Ai primi del 1915 il sig. Davide Della Porta, presidente della Società importazioni carni di Venezia, informava il Ministero della marina che la Società da lui rappresentata intendeva acquistare dei piroscafi muniti di frigorifero e chiedeva se il Ministero sarebbe stato disposto ad effettuarne la requisizione.

Nel corso delle pratiche il Della Porta precisava trattarsi dei due piroscafi austro-ungarici *Atlanta* ed *Eugenia* fermi a Buenos Ayres, ed otteneva affidamenti circa la loro requisizione.

Il 18 maggio 1915 in Buenos Ayres veniva stipulato l'atto di vendita dei due piroscafi per le somme di L. 2.100.000 e 1.900.000 rispettivamente, dalla Società anonima La Unione austriaca di navigazione, anteriormente Austro-americana, & Fraselli Cosulich, avente sede in Trieste a favore della Società Dodero Hermanos che nell'atto stesso dichiarava di procedere all'acquisto per conto ed ordine della Società importazioni carni di Venezia. Nel contratto non fu fatto cenno di alcuna modalità di pagamento.

Il piroscafo *Eugenia* inalberava la bandiera italiana e munito di passavanti provvisorio, rilasciato dal R. console d'Italia a Buenos Ayres, col nome di *Lombarda* il 24 maggio 1915, quando cioè già era proclamato lo stato di guerra fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, partì da Buenos Ayres requisito dal R. console nel giugno 1915 diretto a Genova, ove giunse l'8 settembre dopo aver poggiato in vari porti per avarie di macchine.

Il piroscafo continuò a navigare in istato di requisizione e di noleggio per conto della R. marina, mentre si svolgevano le pratiche per la sua nazionalizzazione.

Il 7 agosto 1917 il *Lombarda* (ex-*Eugenia*) venne affondato per siluramento nemico.

Intanto dal controllo postale degli alleati veniva intercettata una lettera datata Lucerna 17 settembre 1915, diretta dal sig. Oscar Cosulich al sig. Howard Phelps della ditta Phelps Brothers & C. di New York, nella quale il sig. Cosulich, informando il sig. Phelps della vendita dei due piroscafi, asseriva che le azioni della S. I. C. erano interamente nelle mani dello scrivente Oscar Cosulich e che il prezzo dei due piroscafi *Atlanta* ed *Eugenia* non era stato pagato, essendo i compratori tuttora debitori del prezzo di acquisto come mutualmente convenuto fra le parti. Soggiungeva il sig. Cosulich che era stato inoltre convenuto che la S. I. C. avrebbe dovuto rimettere alla Società venditrice qualsiasi reddito netto, proveniente dall'esercizio dei piroscafi, formalmente in diminuzione del prezzo di vendita ancora dovuto; e pertanto in previsione di una proibizione per legge di pagamenti a sudditi austriaci per parte di sudditi italiani, partecipava al sig. Phels un assestamento da lui combinato nel senso che fosse inserito nei libri della S. I. C. il trasferimento del credito della Società venditrice in favore della ditta Mess.rs Phelps Brothers & C., antidatando la comunicazione al 18 maggio 1915, giorno della consegna dei piroscafi.

Ricevuta comunicazione di tale lettera il Governo italiano negò la nazionalizzazione dei due piroscafi, per la quale erano in corso gli atti presso la capitaneria di porto di Venezia, ed i piroscafi stessi, con decreto Luogotenenziale del 16 aprile 1916, furono posti sotto sequestro, non giudicandosene valida la vendita, perchè simulata, e considerando quindi come tuttora appartenenti alla Società austriaca « Unione adriatica di navigazione ».

Riconosciuta posteriormente la inapplicabilità del sequestro per la inesistenza della necessaria condizione di fatto che i due piroscafi fossero stati presenti all'inizio delle ostilità in un porto italiano o delle colonie, il Ministero della marina, con nota 11 giugno 1918, comunicando il rapporto del controllo postale interalleato e le unitevi copie di lettere inviate dal sig. Cosulich alla ditta Phelps dichiarava al commissario del Governo presso questa Commissione di procedere alla cattura dei due piroscafi.

In seguito ad istanza del commissario del Governo, questa Com-

missione, con deliberazione 21 luglio-2 agosto 1918, ritenuto che all'apertura del giudizio sulla cattura delle navi faceva ostacolo lo stato di sequestro in cui queste giuridicamente trovavansi, rinviava gli atti al Ministero, il quale promuoveva allora la revoca del sequestro che veniva disposto per tutti gli effetti con decreto Luogotenenziale del 4 agosto 1918.

Dopo di che la Commissione iniziava il giudizio per la legittimazione della cattura dei due piroscafi e nell'adunanza del 10 agosto 1918 deliberava di procedere ai necessari atti istruttori.

L'istruttoria, durante la quale furono raccolte numerose testimonianze particolarmente a Venezia e vennero acquisiti al procedimento i copia-lettere della S. I. C e del sig. Della Porta, i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione della S. I. C. e numerosissimi altri documenti sequestrati in occasione di perquisizioni operate il 29 dicembre 1915 a Venezia ed a Milano presso la S. I. C. ed il sig. Della Porta, fu dichiarata chiusa con ordinanza presidenziale del 14 aprile 1919.

Dal complesso dei documenti e delle testimonianze è dimostrato che la Unione austriaca di Navigazione con sede in Trieste è emanazione dei fratelli Cosulich i quali la fondarono nel 1903 colla trasformazione dell'Austro-America e fratelli Cosulich di cui, erano i principali interessati. Direttori dell'Unione erano infatti nel 1915 i fratelli Alberto e Callisto Cosulich mentre tutti gli affari di essa erano effettivamente trattati dal figlio del secondo e cioè Oscar Cosulich. Col nome dei fratelli Cosulich si identificano tanto la Società Unione austriaca di navigazione come la precedente da cui questa ha avuto origine.

Emanazione dei fratelli Cosulich risulta del pari la Società anonima importazioni carni costituitasi in Venezia mediante atto 18 dicembre 1911 collo scopo della importazione e del commercio delle carni fresche e congelate e dei sottoprodotti animali e col capitale azionario iniziale di L. 100 mila.

Furono infatti i fratelli Colusich che avendo stipulato dei forti contratti in America per acquisto di carne congelata e non potendo più smaltirla nel territorio dell'Impero austro-ungarico in seguito ad un sopravvenuto divieto di importazione, costituirono, per il tramite del loro agente a Venezia cav. Davide della Porta, la S. I. C. assumendosene il finanziamento e la direzione effettiva nominalmente affidata al Della Porta controllandone i bilanci, sostenendone e passività nè più nè meno come cosa di loro assoluta ed esclusiva, spettanza.

Essi provvidero poi alla costruzione di un frigorifero a San Basilio, fornendo i capitali relativi, promuovendo l'aumento a lire cinquecentomila del capitale azionario della S. I. C. la quale aggiunse ai suoi scopi sociali « la costruzione e l'esercizio di magazzini frigoriferi e di qualsiasi altro impianto affine dell'industria del freddo nonchè l'acquisto e il noleggio di vapori frigoriferi ».

Tanto il capitale azionario iniziale quanto portato successivamente in aumento rimasero nelle mani dei Cosulich, risultando che le azioni sottoscritte dal Della Porta e da pochi amici o dipendenti di lui e dei Cosulich, non furono pagate nè ritirate dai sottoscrittori, i quali non furono che prestanomi.

Tali erano i rapporti fra la S. I. C. e i fratelli Cosulich quando si svolsero e compirono le trattative per l'acquisto dei due vapori.

La versione ufficiale dell'affare risultante dai verbali delle riunioni tenute dal Consiglio di amministrazione della S. I. C. fra il 29 gennaio e il 30 novembre 1915 tenderebbe a far apparire la vendita come effettiva e reale, tanto nel suo aspetto giuridico che nelle sue conseguenze economiche ed invero dagli atti ufficiali della S. I. C. e dalle deposizioni di consiglieri e dirigenti della Società stessa non potevasi attendere che la cosa fosse prospettata sotto altro aspetto.

Ma a parte l'assoluta dipendenza della Società acquirente dai fratelli Cosulich e quindi dall'Unione austriaca di navigazione, dipendenza che dà di per se stessa un carattere ben lontano da una libera contrattazione fra interessi indipendenti, il vero carattere della vendita è messo bên altrimenti in luce dalla carte e corrispondenze private sequestrate a Milano presso il cav. Della Porta.

Tali carte e corrispondenze confermano quanto già si desumeva dalla lettera alla ditta Phelps intercettata dal controllo postale interalleato, dimostrando che i fratelli Cosulich continuarono a considerare come propri i due piroscafi, anche dopo la vendita, e ad occuparsi di essi e della loro gestione, per quanto lo consentiva loro lo stato di guerra esistente fra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

Infatti il sig. Antonio Cosulich da Buenos Ayres, dopo la partenza dei piroscafi da quel porto, scriveva al cav. Della Porta dandogli dettagliate istruzioni sulla gestione dei vapori, sulla scelta della persona da assumere a Venezia come capitano ispettore, sulle provviste, riparazioni da farsi all'estero, sull'assicurazione delle navi, e sulla rimessa alla ditta Phelps del prezzo di noleggio di esse, ed invitandolo a tenere informata la ditta Dodero Hermanos di tutti i movimenti dei due vapori, ed inviare mensilmente un resoconto dello stato finanziario ai signori A. Natural Le Coultre & C. di Ginevra a cui lo stesso Cosulich scriveva con lo stesso corriere, a fornire a lui Cosulich i dettagli del lato finanziario della S. I. C. ed a rimettergli copia del contratto di noleggio. E scriveva ancora successivamente, sempre al Della Porta, presentandogli il signor Dodero, della ditta Dodero Hermanos, lo stesso che intervenne per mandato della S. I. C. nell'atto di acquisto dei due piroscafi e soggiungendo che, come è noto al Della Porta, i Cosulich avevano affidato al sig. Dodero gli interessi della S. I. C. mettendolo al corrente della transazione.

A sua volta il Della Porta ancora nel novembre 1915 e cioè poco prima delle perquisizioni operate a carico di lui e della S. I. C. scriveva al Cosulich Antonio, dandogli notizie dei due vapori e ciò smentisce completamente la sua protesta inserita nel verbale di perquisizione, di non aver mai avuto dopo il 23 maggio 1915 alcun rapporto nè personale, nè per iscritto, nè finanziario, nè direttamente, nè indirettamente, coll'Austro-americana.

Diretti rapporti, invece, egli ebbe anche indubbiamente coi fratelli Cosulich di Trieste, poichè in sue mani sono state rinvenute delle carte che trattano di diverse combinazioni finanziarie formulate per coonestare la realtà della vendita, e che non possono provenire che dai Cosulich.

Giova appena accennare che le suddette combinazioni finanziarie per il pagamento dei due vapori erano fittizie non essendo in esse effettivamente intervenuta la ditta Phelps, a cui i Cosulich, come risulta dai termini della lettera sequestrata dal controllo postale interalleato, scrivevano per la prima volta nel settembre 1915, chiedendole di accettare la parte di intermediaria per la riscossione dell'utile netto della gestione dei piroscafi.

Queste le risultanze dell'istruttoria le quali determinano:

Che la Società anonima importazione carni, acquirente dei piroscafi *Atlanta* ed *Eugenia* era completamente in mano dei venditori, Fratelli Cosulich, i quali l'avevano costituita e l'esercitavano per i loro interessi con i capitali propri e valendosi di prestanomi.

Che i piroscafi furono acquistati per conto della S. I. C. dai Fratelli Dodero, agenti della Unione austriaca di navigazione a Buenos Ayres, ai quali gli interessi della S. I. C. erano stati affidati dagli stessi Fratelli Cosulich.

Che il prezzo dei due piroscafi non fu pagato nè garantito dalla S. I. C.

Che da parte della Società venditrice era inteso che essa conservava il controllo sulla gestione dei piroscafi e ne avrebbe riscosso l'utile netto formalmente in diminuzione del prezzo di acquisto.

Che per garantire i pagamenti avrebbe dovuto figurare come creditrice nei libri della S. I. C. di cui il venditore fino alla nostra entrata in guerra controllava, modificava ed approvava le operazioni ed i bilanci, la ditta Phelps Brothers e C. di New York e che a tale uopo furono escogitate fra i Cosulich e il Della Porta diverse successive combinazioni finanziarie, dimostrate fittizie.

Che infine l'autorizzazione provvisoria ad inalberare la bandiera nazionale fu accordata dal R. console ai due piroscafi *Atlanta* ed

Eugenia il 24 maggio 1915, e cioè in data posteriore alla proclamazione dello stato di guerra fra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

IN DIRITTO

Considerato innanzi tutto, che non può essere ammessa l'eccezione pregiudiziale di non competenza della Commissione sollevata dalla difesa nella discussione orale, e motivata con l'assunto che sia il piroscafo di proprietà della Società anonima importazioni carni o dei sigg. Cosulich e che si tratti quindi in ogni caso di ditta armatrice italiana e non nemica.

Ove pure la nazionalità italiana del proprietario fosse condizione sufficiente a stabilire la invalidità della cattura, spetterebbe unicamente alla Commissione delle prede il riconoscerlo e dichiararlo, la determinazione del carattere nemico della nave costituisce infatti uno degli elementi del giudizio e come tale non può essere sottratto all'indagine del giudice ed al suo pronunziato.

Considerato che non può essere neanche accolta l'eccezione pregiudiziale presentata dalla difesa nella discussione orale e tendente ad affermare la incostituzionalità del provvedimento di cattura disposto dopo che, con decreto Luogotenenziale del 4 agosto 1918, fu revocato il sequestro del piroscafo.

Ed invero la cattura consiste nell'esercizio del diritto che spetta al belligerante di impadronirsi della proprietà privata nemica che galleggi sul mare.

Comunque il belligerante eserciti questo diritto la cattura è perfetta, e se essa generalmente per le circostanze in cui si effettua richiede l'intervento di una mano armata, questo intervento non è essenzialmente richiesto per la validità della cattura. Oltre che dai principî generali del diritto internazionale, ciò è confermato dall'art. 8 delle norme per l'esercizio di preda, il quale non pone limitazioni alla pratica esplicazione di questo diritto.

Considerato che il momento in cui fu inalberata la bandiera italiana, posteriore all'inizio delle ostilità, stabilisce una presunzione di frode nel cambiamento di bandiera a termini dell'art. 18 delle norme per l'esercizio del diritto di preda.

Considerato che a parte la detta presunzione da tutti gli atti del processo risulta simulata la vendita del piroscafo *Lombarda* ex-*Eugenia*, fatta dall'Unione austriaca di navigazione alla S. I. C., la quale, del resto, non era che una emanazione dei fratelli Cosulich, principali interessati e dirigenti dell'Unione suddetta.

Ove pur non esistessero le testimonianze ricevute e le risultanze dei documenti acquisiti al processo, basterebbe infatti a dimostrarlo la lettera datata da Lucerna il 17 settembre 1915 diretta dal sig. Oscar Cosulich al sig. Howard Phelps, e nella quale è confermato che le azioni della S. I. C. erano tutte in mano dello scrivente sig. Oscar Cosulich, che il prezzo dei due piroscafi non era stato pagato, e che il reddito netto sarebbe stato rimesso alla Società venditrice formalmente in diminuzione del prezzo di vendita ancora dovuto, il che non può lasciar dubbio all'interpretazione che in sostanza il reddito netto tornava alla ditta figuratamente venditrice quale utile normale dell'esercizio del piroscafo il quale rimaneva di sua proprietà.

Nè questa vendita fittizia può apparire un atto senza scopo. Lo stato di guerra, per la diversa condizione dei belligeranti sul mare, condannava a rimanere inoperose le navi battenti bandiera austroungarica. Qualunque soluzione che permettesse alle navi stesse di navigare, avrebbe tolto dalla immobilizzazione il capitale in esse investito e attenuato per la Società armatrice i gravi danni che lo stato di guerra ad essa arrecava.

E la esistenza in Italia, allora neutrale, di una Società armatrice facilitava la finzione e garantiva completamente a quest'ultima Società la conservazione di quella parte del suo patrimonio navale che il piroscafo rappresentava.

La Commissione riconosce nei signori Cosulich la origine e la nazionalità italiana ed ammette che la speciale condizione in cui essi si trovavano, specialmente durante la guerra, quando più incalzava il regime di oppressione austriaca, non consentiva ad essi la libera espressione dei loro sentimenti. Ammette altresì nella « Unione austriaca di navigazione » la prevalenza degli interessi italiani dei sigg. Cosulich e il carattere italiano della Società armatrice predetta hanno assunto un valore giuridico posteriormente alla cattura, e d'altra parte, come espressamente dichiara l'art. 17 delle norme stesse, la nazionalità della nave è determinata dalla bandiera che essa ha il diritto di usare.

Presso altre legislazioni la nazionalità della nave è accertata in relazione con quella dei proprietari, ma in base alla nostra legislazione, come risulta dal capoverso del citato art. 17, si deve avere riguardo alla nazionalità del proprietario solo nel caso in cui la nave non abbia diritto di usare una bandiera determinata. E nel caso dell'*Eugenia* la bandiera che essa aveva diritto di battere era quella austro-ungarica, cioè la bandiera nemica;

Non può opporsi per altro che la nave era già stata munita di passavanti provvisorio e quindi era virtualmente passata alla bandiera italiana. Tutti gli atti della pubblica autorità hanno valore in quanto siano regolarmente determinati ed emanati, mentre invece nel caso in questione l'atto venne fondato su di un errore provocato dalla parte in causa.

Del resto il passavanti provvisorio, il quale non ha carattere e valore definitivo, perdette sin dalla origine ogni valore col diniego della nazionalizzazione italiana dichiarata con decreto Luogotenenziale del 16 aprile 1916.

Nè può opporsi che la nave non fosse suscettibile di cattura perchè al momento in cui fu stipulato l'atto di vendita si trovava a Buenos Ayres, cioè in acque territoriali neutrali. Non è lecito esercitare il diritto di preda nelle acque territoriali neutrali sino a che in esse la nave si trovi; la temporanea permanenza in tali acque non muta il carattere della nave nemica, ma costituisce una circostanza accidentale i cui effetti si esauriscono con essa. Nè può, evidentemente, menomare il diritto del belligerante ad impadronirsi della nave il fatto che questa lasciò le acque territoriali inalberando la bandiera del belligerante stesso. Ciò non ebbe luogo, nel caso in questione, per una astuzia del belligerante, cioè dell'Italia, allo scopo di aver modo di sottrarre la nave alla salvaguardia e custodia dello Stato neutrale, ma fu un'astuzia tentata per proprio esclusivo vantaggio della Società proprietaria, e sulla Società proprietaria devono ricadere tutte le conseguenze dei suoi atti.

Considerato che ad infirmare la validità della cattura dell'*Eugenia* non costituisce titolo sufficiente il fatto che il piroscafo stesso fu affondato per siluramento il 7 agosto 1917. Il decreto Luogotenenziale emanato il 16 aprile 1916, quando cioè l'*Eugenia* era ancora in vita, nel negare la nazionalizzazione del piroscafo, dichiarò espressamente che il piroscafo stesso doveva continuare a considerarsi come appartenente alla marina austriaca, nè per questa parte tale decreto venne revocato da quello successivo del 4 agosto 1918.

Le circostanze in base alle quali il decreto del 16 aprile 1916 fu emanato e che risultano dalla sua motivazione, non sono successivamente venute a mancare, chè anzi hanno ricevuto conferma nel presente giudizio.

Ora dal momento che, affondata la nave, sussistono i suoi equivalenti rappresentati dal prezzo e dalle indennità di requisizione ed assicurazione, rimane inalterato su tali equivalenti il diritto e l'azione di cattura, i cui effetti si riportano al periodo di tempo interceduto fra la dichiarazione del carattere nemico della nave e il suo affondamento. Ciò corrisponde, del resto, alla costante giurisprudenza di questa Commissione.

PER QUESTI MOTIVI:

Dichiara legittima la cattura relativa al piroscafo *Lombarda* ex-*Eugenia* e ordina la confisca a tutti gli effetti di legge del prezzo e delle indennità di requisizione e assicurazione dovute per il detto piroscafo.

Così deciso nell'udienza del giorno 20 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Biscaro, Mazzinghi, Filipponi, Avet, Paladini, Marcelli.

Depositata in Segreteria per gli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.93	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	[illegible]	—
5 % netto	86.47	—

Corso medio dei cambi

del giorno 28 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 129,83 — **Londra** 62,68 — **Svizzera** 299,29 — **New York** 18,50 — **Oro** 248,51.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 27 novembre 1919:

Foglietta Carlo, agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi due a decorrere dal 20 ottobre 1919.

Con R. decreto del 22 novembre 1919:

Ferraioli Andrea, agente di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato, collocato in aspettativa per infermità per la durata di mesi uno a decorrere dal 7 novembre stesso.

Con R. decreto del 28 dicembre 1919:

Carrer Giuseppe applicato di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità per la durata di mesi due a decorrere dal 1° dicembre stesso.

MINISTERO DELLA MARINA

COMUNICATO relativo alla deliberazione del Consiglio superiore di marina, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 12 dicembre 1919, n. 293, circa ripartizione del premio dovuto per l'affondamento della nave da guerra austro-ungarica *Viribus Unitis*.

Gli « ulteriori accertamenti » di cui è cenno nella deliberazione innanzi citata e che determinarono la soppressione dalla deliberazione in data 17 febbraio 1919 del predetto consesso di una parte di un periodo che sintetizzava una lettera dell'ufficio del capo di stato maggiore in essa accennata, si riferiscono unicamente alla primitiva idea dell'invenzione dell'apparecchio di guerra adoperato per l'affondamento, la quale è risultata in modo non dubbio appartenere al tenente colonnello del genio navale Rossetti.

Ciò è già dichiarato esplicitamente nelle premesse che precedono la deliberazione del Consiglio superiore di marina in data 7 novembre 1919, pubblicata con *Gazzetta ufficiale* del 12 dicembre 1919 n. 293.

Da ciò consegue che gli ulteriori accertamenti di cui sopra, non riguardano menomamente quanto nel brano soppresso dalla prima deliberazione del prefato Consiglio superiore fu prospettato agli effetti della ripartizione del premio in danaro circa la cooperazione del capitano di vascello Ciano Costanzo ai successivi miglioramenti che all'apparecchio furono apportati per renderlo rispondente allo scopo, e soprattutto circa l'opera molto lodevole e perspicace da lui svolta quale organizzatore della preparazione e dell'allenamento necessari ad assicurare il successo dell'operazione bellica, opera esaminata e premiata in altra sede.

Roma, 26 febbraio 1920.

Il ministro: SECHI.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 24).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta: 24 gennaio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia succursale di Pisa — Intestazione della ricevuta: Banca italiana di sconto succursale di Pisa (posizione n. 690427) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 3 — Prestito nazionale 5 0[0 — Ammontare del capitale L. 7000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 27).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 394 — Data della ricevuta: 1° ottobre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Maranzana Giovanni Battista fu Francesco (pos. n. 685991) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 330 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1785 — Data della ricevuta: 15 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Chiodoni Giacomo di Pietro (pos. n. 662417) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 (obbligazioni Strade ferrate centrali toscane 5 0[0 estratte) — Ammontare del capitale L. 1500 e 600 di premio — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data della ricevuta: 17 febbraio 1910 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Varone Vincenzo di Bruno (pos. n. 361451) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 10 — Consolidato 5 0[0 Decorrenza 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	522879	Chiesa parrocchiale di S. Stefano protomartire di Palazzolo della Stella (Udine) . . . L.	38 50
»	155265	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Palazzolo della Stella (Udine) »	553 —
»	410571	Chiesa parrocchiale di S. Stefano di Palazzolo (Udine) . . . »	28 —
»	441437	Chiesa di S. Stefano di Palazzolo della Stella (Udine) . . . »	24 —
»	511443	Fabbriceria della Chiesa di S. Stefano protomartire di Palazzolo della Stella (Udine) . . . »	14 —
»	251512	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Stefano di Palazzolo della Stella (Udine) . . . »	10 50
»	114283	Chiesa S. Caterina di Piancada, in Palazzolo della Stella (Udine) »	206 50
»	114282	Chiesa della B. V. dei Pedagni in Palazzolo della Stella (Udine) »	17 50
3,50 °/o (1902)	449244	Confraternita SS. Sacramento annessa alla Fabbriceria di Palazzolo della Stella (Udine) . . . »	7 —
»	6797	Confraternita del SS. Sacramento annessa alla parrocchiale Chiesa di S. Stefano di Palazzolo della Stella (Udine) . . . »	31 50
»	6798	Fabbriceria della venerabile Chiesa di S. Stefano in Palazzolo della Stella (Udine) . . . »	28 —
3,50 °/o	142671	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Assunta pel legato Vatelle in Valdobbiadene (Treviso) . . . »	21 —
»	145659	Legato Pezzi-Arrigoni in Valdobbiadene (Treviso) . . . »	94 50
»	184654	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Valdobbiadene (Treviso) »	136 50
»	209649	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . »	1375 50
»	220280	Fabbriceria di Valdobbiadene (Treviso) per la Chiesa succursale di S. Agata in Funer . . . »	133 —
»	242249	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso). Vincolata . . . »	63 —
»	242892	Cappellania del Seminario di Padova nella Chiesa arcipretale di Valdobbiadene (Treviso), rappresentata da quella Fabbriceria . . . »	10 50
»	244156	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . »	14 —
»	359706	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso). Vincolata . . . »	63 —
»	425966	Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . »	52 50
»	518329	Fabbriceria della parrocchiale di Valdobbiadene (Treviso) per la Commissaria Fabbro da essa fabbriceria amministrata . »	45 50
»	5[illegible]0989	Fabbriceria della Chiesa Arcipretale di Valdobbiadene (Treviso). »	31 50
»	572285	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Valdobbiadene (Treviso) nella rappresentanza della mansioneria di San Gregorio . . . »	98 —
»	573903	Fabbriceria della Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . »	14 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	602401	Intestata come la precedente . . . . L.	28 —
»	634077	Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria Assunta in Valdebbiadene (Treviso) . . . . »	15 —
»	634643	Commissaria Fabbro amministrata dalla fabbriceria della Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	56 —
Consolidato 4,50 %	47917	Commissaria Fabbro in Valdobbiadene (Treviso) amministrata dalla fabbriceria arcipretale . . . . »	54 —
3,50 % (1902)	7159	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Valdobbiadene (Treviso) per la Chiesa succursale di Sant'Agata . . . . »	28 —
»	7160	Fabbriceria della Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	35 —
»	1519	Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Valdobbiadene (Treviso). »	59 50

Roma, 1° marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 31).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	095931	25 —	*Maltese* Antonietta fu Gennaro moglie di De Finis Nicola, dom. in Mesagne (Lecce).	*Molfese* Antonietta fu Gennaro, moglie ecc. come contro.
»	063385	110 —	Delfini *Giuseppina* di Stefano *vedova Mensi*, dom. a Pieve Albignola (Pavia).	Delfini *Giovannina* di Stefano *nubile*, dom. come contro.
»	089632	500 —	*Iacopini* Melchiorre di Bernardo, dom. in *Ascoli Piceno*.	*Iacobini* Melchiorre di Bernardo, dom. in *Arquata del Tronto* (Ascoli Piceno).
»	080363	175 —	Coreno Giuseppe di *Domenico*, dom. a *New York*.	Coreno Giuseppe di *Tommaso*, dom. in Coreno Ausonio (Caserta).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data della ricevuta: 2 luglio 1908 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione della ricevuta: Pagliarani Sebastiano fu Patrizio (pos. n. 300243) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 7, dal 9 al 15 febbraio 1920.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	3
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Castellammare di St.	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Parma	Parma	—	1	—	1
Torino	Torino	—	3	—	4
		—	11	—	14

Carbonchio sintomatico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bologna	Bologna	1	—	1	1
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		1	3	1	4

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	2	—	2	—
»	Alessandria	4	1	10	2
»	Asti	5	1	9	8
»	Casale Monferrato	5	3	7	5
»	Novi Ligure	—	1	—	1
»	Tortona	1	—	1	—
Ancona	Ancona	3	2	6	3
Arezzo	Arezzo	8	—	33	19
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	9	1	38	5
»	Fermo	6	3	12	6
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	1	—
Belluno	Feltre	—	1	—	1
»	Pieve di Cadore	—	1	—	1
Benevento	S. Bartol. in Galdo	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	20	7	94	22
»	Clusone	—	2	—	4
»	Treviglio	25	3	119	20
Bologna	Bologna	29	1	410	79
»	Imola	7	1	64	16
»	Vergato	3	—	29	—

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Brescia	Breno	3	1	7	1
»	Brescia	52	8	280	44
»	Chiari	14	4	76	19
»	Salò	12	—	36	4
»	Verolanuova	16	1	53	14
Caserta	Caserta	—	1	—	3
»	Sora	1	—	2	2
Chieti	Lanciano	—	1	—	1
Como	Como	28	—	40	4
»	Lecco	25	1	36	8
»	Varese	18	1	29	1
Cosenza	Paola	2	—	7	—
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	2	10	2	15
»	Crema	1	2	2	3
»	Cremona	12	8	14	15
Cuneo	Alba	2	2	2	4
»	Mondovì	3	—	6	4
»	Saluzzo	—	2	—	2
Ferrara	Cento	3	—	28	3
»	Comacchio	2	—	6	—
»	Ferrara	10	—	63	6
Forlì	Cesena	9	—	50	21
»	Forlì	4	—	33	2
»	Rimini	10	1	26	32
Genova	Genova	1	1	1	1
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1		4	—
Lucca	Lucca	10	—	25	14
Macerata	Camerino	3	—	8	2
»	Macerata	3	—	6	1
Mantova	Mantova	27	8	63	60
Massa e Carrara	Massa	2	2	5	3
»	Pontremoli	—	1	—	11
Milano	Abbiategrasso	2	1	2	4
»	Gallarate	4	1	4	4
»	Lodi	12	2	13	6
»	Milano	9	5	10	9
»	Monza	1	1	1	1
Modena	Mirandola	8	—	97	5
	Modena	21	1	206	37
»	Pavullo nel Frign.	6	—	47	4
Napoli (*a*)	Castellamm. di St.	4	—	6	6
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	7	5	10	11

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Novara	Novara	8	3	10	6
»	Pallanza	—	1	—	1
»	Vercelli	6	1	11	2
Padova	Padova	31	5	61	11
Parma	Borgo San Donnino	3	2	4	6
»	Parma	3	3	5	5
Pavia	Bobbio	2	—	4	—
»	Mortara	10	2	15	8
»	Pavia	16	4	28	13
»	Voghera	25	3	46	20
Perugia	Foligno	3	1	11	6
»	Perugia	5	1	12	5
»	Rieti	1	—	1	—
»	Spoleto	1	1	1	5
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	1	3	1
»	Urbino	2	—	3	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	11	—	278	31
»	Piacenza	26	—	219	23
Potenza	Matera	—	1	—	2
Ravenna	Faenza	5	—	26	8
»	Lugo	4	—	24	18
»	Ravenna	2	—	24	3
Reggio nell'Emilia	Guastalla	4	2	11	8
»	Reggio nell'Emilia	10	2	20	20
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Rovigo	Adria	5	—	10	—
»	Rovigo	16	1	22	4
Salerno	Salerno	1	—	2	6
»	Valle della Lucania	1	—	2	—
Sassari	Alghero	2	1	12	10
»	Nuoro	1	3	3	8
»	Ozieri	1	5	2	12
»	Sassari	12	6	178	46
»	Tempio Pausania	8	—	36	—
Siena (*a*)	Montepulciano	3	—	37	5
»	Siena	7	—	32	9
Sondrio	Sondrio	4	2	5	2
Torino	Ivrea	8	1	27	9
»	Pinerolo	2	—	2	—
»	Susa	4	—	12	—
»	Torino	19	4	47	13
Treviso	Treviso	—	7	—	7
Udine (*a*)	Pordenone	4	—	66	7
»	Tolmezzo	6	—	23	11
»	Udine	22	1	103	10
Venezia	Chioggia	1	—	2	—
»	Venezia	28	2	189	16
Verona	Verona	18	7	38	43
Vicenza	Vicenza	7	7	40	20
		857	182	3854	1008

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	3	—
»	Fermo	—	1	—	4
Bergamo	Treviglio	2	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	2	—
Como	Como	—	1	—	1
Forlì	Cesena	1	—	4	—
Macerata	Camerino	1	—	3	—
Massa e Carrara	Massa	2	—	16	—
Novara	Biella	1	—	1	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio di Cal. (*a*)	Gerace Marina	1	1	10	2
»	Reggio	1	—	10	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Verona	Verona	—	1	—	4
		21	5	60	13
	Morva				
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Padova	Padova	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		1	4	1	4
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Barletta	3	—	3	—
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	1	—
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	3	—
Campobasso	Isernia	—	2	—	2
Rovigo	Adria	1	—	1	—
Salerno	Salerno	4	—	5	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		12	3	15	3
	Rabbia				
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Campobasso (*b*)	Isernia	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	2	—	2
		1	4	1	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli A. (*a*)	Aquila degli Abr.	2	—	5	—
»	Avezzano	2	—	14	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	2	—	2	—
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	5	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Chieti	Lanciano	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	4	—	8	— (*b*)
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	2
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	12
Messina	Messina	1	—	5	—
Parma	Parma	1	—	1	—
Perugia	Rieti	—	1	—	1
	Spoleto	1	—	2	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	2	—	2	1
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Siena (*a*)	Montepulciano	—	1	—	2
		28	8	64	23
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Morbo coitale maligno.				
Alessandria	Casale Monferrato	2	—	2	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	6	—	7	—
Siracusa (*a*)	Modica	1	—	6	—
		11	—	17	—
	Peste aviaria.				
Trapani (*a*)	Alcamo	1	—	1	—
	Colera dei polli.				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	9	—
»	Fermo	2	1	12	4
Cosenza	Cosenza	3	—	35	—
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	2
		6	3	56	7

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	9	11	14
Carbonchio sintomatico	4	4	5
Afta epizootica	50	1039	4862
Malattie infettive dei suini	13	26	73
Morva	5	5	5
Farcino criptococcico	8	15	18
Rabbia	4	5	5
Rogna	18	36	87
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	2	2
Morbo coitale maligno	4	11	17
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	4	9	63
Vaiuolo ovino	—	—	—

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 19 al 25 gennaio 1920.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Dalmazia	Bencovaz	1	—	9	—
»	Zara	3	—	45	—
Venezia Giulia	Capodistria	2	1	31	15
»	Gorizia	4	1	16	4
»	Gradisca	—	5	—	61
»	Monfalcone	10	1	40	11
»	Parenzo	6	1	38	1
»	Pisino	2	—	210	—
»	Postumia	12	—	57	—
»	Rovigno	1	—	38	—
»	Sesana	1	—	2	—
»	Trieste	1	—	6	1
»	Volosca	4	—	155	1
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	1	—
»	Bolzano	16	1	130	34
»	Borgo	2	—	6	—
»	Bressanone	7	—	9	—
»	Brunico	17	—	41	—
»	Cavalese	4	1	7	2
»	Cles	5	1	31	9
»	Merano	18	2	54	3
»	Mezolombardo	6	1	24	4
»	Riva	5	—	33	—
»	Rovereto	13	—	131	4
»	Slandro	1	—	1	—
»	Trento	11	1	12	3
		151	16	1127	153

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Rogna.					
Dalmazia.	Bencovaz	—	1	—	2
»	Knin	2	—	5	1
Venezia Giulia .	Gorizia	3	1	3	1
»	Monfalcone	2	—	2	—
»	Pola	2	—	3	—
»	Postumia	5	—	6	—
»	Volosca	2	—	28	—
Venezia Trid. . .	Bolzano	6	—	7	—
»	Borgo	16	—	62	—
»	Bressanone	1	—	1	1
»	Cles	3	—	13	—
»	Mezolombardo . . .	1	1	2	2
»	Tione	33	—	124	—
		76	3	256	7
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia.	Bencovaz	3	—	112	—
»	Knin	3	—	12	—
»	Sebenico	1	1	2	5
»	Zara	3	—	26	—
		10	1	152	5
Carbonchio sintomatico.					
Venezia Trid. . .	Slandro	—	1	—	1
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Knin.	3	—	7	—
»	Zara.	1	—	1	—
Venezia Giulia .	Pisino	—	1	—	1
Venezia Tridentina	Cles	1	—	2	—
		5	1	10	1
Morva.					
Venezia Tridentina	Bolzano	1	—	1	—
Colera dei polli.					
Venezia Giulia . .	Gorizia	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Afta epizootica	26	170	1280
Rogna	13	79	263
Vaiuolo ovino	4	11	157
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Malattie infettive dei suini . . .	4	6	11
Morva	1	1	1
Colera dei polli	1	1	1

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Veduto il R. decreto 22 corrente mese col quale si autorizza la apertura di concorsi per titoli nel personale dell'Amministrazione delle carceri;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli per 9 posti di segretario in prova nella Amministrazione delle carceri.

Art. 2.

Gli aspiranti a tali posti debbono farne domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale delle carceri e dei R. riformatori) a mezzo della prefettura della Provincia nella quale risiedono, non oltre il giorno 16 maggio prossimo venturo.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 40 alla data del presente decreto. Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono partecipare al concorso senza limitazione di età. Debbono inoltre soddisfare alle altre condizioni generali richieste dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, relativamente alla cittadinanza ed alla condotta, dall'art. 3 del regolamento generale per l'esecuzione del citato testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e degli articoli 4 e 5 del regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione degli stabilimenti carcerari, approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541.

Art. 4.

Sono valutati in tale concorso oltre il titolo di studio richiesto:

a) il risultato degli esami nel corso degli studi, in cui quel titolo fu conseguito e la licenza di scuola secondaria anteriore con i punti ottenuti;

b) il sisultato di concorsi nell'Amministrazione delle carceri ed in altre Amministrazioni dello Stato;

c) il servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

d) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra e feriti in combattimento;

b) gli orfani di guerra;

c) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) coloro che abbiano prestato servizio, a qualunque titolo per non meno di un anno, nella stessa Amministrazione, quando questo servizio sia giudicato ottimo.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con nomina provvisoria, previo accertamento della loro attitudine fisica al regolare disimpegno delle funzioni inerenti al posto da conferire.

Art. 6.

La nomina definitiva sarà conferita a coloro che, assunti con nomina provvisoria, vinceranno il concorso pubblico che sarà bandito dall'Amministrazione entro l'anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della graduatoria del concorso per titoli.

Coloro che. assunti in servizio con nomina provvisoria, otterranno, nel concorso pubblico, la dicharazione di idoneità, saranno pure nominati definitivamente all'impiego ai posti che si renderanno vacanti dopo il collocamento dei vincitori del concorso.

Il servizio prestato come provvisori sarà valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

Qualora i provvisori non partecipino al concorso pubblico o non vi conseguano la dichiarazione di idoneità saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

Art. 7.

I provvisori saranno retribuiti con lo stipendio iniziale di L. 2000 aumentato a termini dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973, oltre la indennità caro-viveri accordata con decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Art. 8.

Gli aspiranti riceveranno notizia dell'esito della domanda per mezzo della prefettura alla quale l'avranno presentata.

Art. 9.

Le domande non corredate di tutti i documenti non saranno prese in considerazione.

Roma, 23 gennaio 1920.

Il ministro: MORTARA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 9 febbraio 1920

(*Continuazione*)

Presidenza del vice presidente MELODIA

DI BRAZZA'. Accenna ad altre debolezze del Governo verso gli agitatori e gli scioperanti, ed aggiunge che in un prossimo sciopero, che potrebbe anche non essere lontano, dopo quanto è successo anche la parte sana seguirà il movimento.

È urgente ripristinare la disciplina dei servizi e l'autorità dei capi di essi. Si dia quello che è giusto ed umano agli impiegati, ma si esiga che adempiano ai loro doveri.

Ha proceduto il procuratore del Re contro coloro che si sono resi responsabili di reati che il Codice penale punisce? È vero che, se anche condannati, verrebbe la solita amnistia!

Anche per il pagamento delle giornate di sciopero il Governo non ha esposto chiaro il suo pensiero; però la volontà di pagarle c'era.

Conchiude esprimendo la fiducia che, malgrado le insidie all'interno ed all'estero, l'Italia prenderà il posto che le conviene dopo la sua grande vittoria (Approvazioni).

ROLANDI-RICCI. Iscritto all'interpellanza del senatore De Cupis ora che questa è stata già svolta, egli può esprimere il suo pensiero con piena libertà, senza temere l'accusa di modernismo o magari di futurismo, pienamente convinto che il suo punto di vista consiste nel considerare le questioni come esse realmente sono, senza pregiudizi e senza apriorismi.

Egli non ha l'intenzione di combattere l'orientamento del Governo, per quanto si possano in esso riscontrare dubbiosità e manchevolezze, perchè in questo momento politicamente ed economicamente così grave, il Governo deve avere l'ausilio di tutti i savi cittadini.

Egli dovrà dire parole severe e le dirà senza esitazioni e senza eufemismi; tuttavia si deve considerare che il Governo attuale si è dovuto addossare tradizioni di politica interna ed estera non sue ed è perciò giusto non usare un eccessiva asprezza nell'esame dei suoi comportamenti.

Scopo dell'interpellanza è la ricerca dei mezzi adatti ad impedire la ripetizione degli scioperi. Ora questi hanno dimostrato che il personale è diviso nelle sue vedute e nei suoi intendimenti; le organizzazioni a fondo cattolico si mostrano meno antiborghesi di quelle schiettamente socialiste, odierne e si risvegliano ad un tratto come trasognate quando scoppiano le agitazioni rivoluzionarie.

Intanto il sostrato anarchico inserisce nello sciopero violenze contro le cose e le persone e tende a dargli un vero carattere di ricatto.

Ognuno di noi sente che gli atti di violenza e di vandalismo sono veri e propri atti di delinquenza, ai quali nessuna intenzionalità politica toglie la caratteristica del delitto. (Vivi applausi).

Egli attende che di questi atti le autorità ricerchino gli autori con cura diligente, e li conducano al giudizio. Preferisce a qualunque altro giudizio quello della magistratura popolare, come più libero da inframmettenze governative e di più pronta azione sull'opinione pubblica.

Lo sciopero dei ferrovieri fu una determinazione politica presa per rifarsi dello scacco subito nello sciopero precedente, e che contava sull'appoggio dei metallurgici e dei tramvieri e sulla continuazione dello sciopero postelegrafico.

Il timore da esso provocato è stato tuttavia eccessivo: la borghesia è sempre accessibile allo spaventapasseri delle rivoluzioni, e specialmente degni di biasimo, sotto questo riguardo, sono i suoi giornali.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno (interrompendo). Essi pubblicano interviste con anarchici, che sono una vera opera di propaganda.

ROLANDI-RICCI. I pochi giornali anarchici che non arrivano complessivamente alla tiratura di 3000 copie, non avrebbero mai potuto far a Malatesta la propaganda che gli hanno fatto i giornali borghesi. (Approvazioni).

Loda senza riserva l'energia e l'oculatezza dimostrata dal ministro dei trasporti e del suo collaboratore on. Sanjust di Teulada.

Loda il modo col quale essi hanno composto lo sciopero e specialmente l'avere assoggettato gli scioperanti alla perdita delle giornate di lavoro devolvendo il risparmio conseguito ad un opera di previdenza che in ogni modo si sarebbe dovuta sovvenire dal Governo.

Crede che, oltre all'elogio del ministro si debba aggiungere quello speciale del Senato a coloro che non hanno abbandonato il lavoro e a quelli che volontariamente si sono offerti. (Applausi). È così pure ai nostri soldati e ai nostri marinai che hanno dato novella prova di virtù e di disciplina vada l'encomio del Senato. (Applausi).

Non altrettanto rispondente ai desideri del paese e del Senato è l'esito dello sciopero postelegrafonico. Il servizio non andava bene sotto il predecessore dell'attuale ministro, oggi va pessimamente. Il ministero delle poste è un ministero tecnico, non politico, e richiede specialmente abilità amministrative: si dovrebbe ridurre il personale almeno di un terzo, e così si potrebbero aumentare gli stipendi, in parte tuttora inadeguati, si dovrebbe migliorare il materiale, e render più adatti gli ambienti di lavoro.

Legge un passo del memoriale del personale di seconda categoria nel quale si dice che molti impiegati sono costretti a non far nulla o a litigarsi il poco lavoro disponibile.

In un altro memoriale si fa menzione dell'ufficio di Genova-ferrovia, che è uno stanzone, in pessime condizioni per la sporcizia, il fumo, ecc., nel quale lavorano ottanta impiegati e circa centosessanta agenti.

Così pure nel comizio degli impiegati fu da questi stessi denunziato l'elefantiasi burocratica prodotta dalle continue ammissioni di nuovo personale.

Un'altra osservazione che devesi fare è questa: la disciplina continuamente decade, perchè i miglioramenti vengono unicamente concessi in seguito ad ostruzionismo.

E a proposito del recente sciopero, se il ministro non voleva esercitare nessuna rappresaglia contro gli scioperanti, non doveva però nemmeno tollerare alcuna violenza contro quelli che non hanno

perne, come dichiararono pubblicamente. Legge il manifesto da essi pubblicato. (Vivi applausi).

I volontari poi, in gran numero studenti, che tentarono sostituire gli scioperanti, furono trattati assai male; redarguiti ed assaliti non da massimalisti, ma da coloro che potrebbero chiamarsi « possibilisti ».

Legge un articolo del *Lavoro* in cui si maltrattano gli studenti che hanno fatto il servizio in luogo degli scioperanti. (Commenti e approvazioni).

Bene farebbe il Governo disponendo che i prefetti pubblicassero dei manifesti nelle varie provincie del Regno, che esprimessero i sentimenti di gratitudine e il plauso che la nazione rivolge agli studenti ed agli altri cittadini, per l'opera patriottica e civile che essi prestarono nell'occasione dello sciopero dei ferrovieri.

Considera rapidamente lo sciopero nei riguardi economico, morale e giuridico.

Gli ultimi scioperi non ottennero miglioramenti economici per coloro che li attuarono; essi non fecero che aumentare il *deficit* statale ed immiserire l'economia nazionale. Ostacolando la produzione e l'aumento della ricchezza con moti impulsivi, non si costruisce, ma si demolisce, con danno più che dei ricchi, dei poveri e di coloro che scioperano. Le riforme non si avvicinano impedendo alle attività proficue la ripresa del lavoro e le risorse dello Stato Bene ha scritto il Turati: « La miseria non si socializza ». La concezione dello sciopero è una concezione contraria alla logica ed alla realtà economica.

Moralmente lo sciopero è un egoismo dannoso; esso manifesta una completa assenza di sentimenti patriottici e di doveri civici. Quale doloroso contrasto si presenta alla mente, quando si ricordano quei poveri ragazzi col nome della madre ancora sul labbro e quegli uomini trentenni che lasciarono a casa le proprie famiglie, per soffrire nel fango delle trincee e nel gelo delle alte montagne e si mettono a raffronto con questi impiegati dello Stato, che per essere meglio pagati attendono all'agguato il momento che essi credono più propizio per imporre brutalmente le loro pretese (Applausi vivissimi e prolungati).

Giuridicamente la illegittimità degli scioperi è palmare; essi sono puniti dal Codice penale, dalla legge sulle ferrovie e da quella sullo stato giuridico degli impiegati. Ma la sanzione penale di fronte alla generalità dello sciopero si dimostra di scarso a di nessuna pratica utilità. E ciò è stato riconosciuto da corpi legislativi di altre nazioni. In Francia e nel Belgio si è riconosciuta l'inutilità e la inopportunità politica di sanzioni penali per reprimere gli scioperi nei pubblici servizi.

Vera sanzione efficace contro gli scioperi è quella della pubblica opinione; essa sola può valere come punizione e come repressione degli scioperi.

In Inghilterra ed in Francia si è compreso che non è possibile sciogliere le organizzazioni.

Coloro che non vogliono accettare le situazioni quali sono, che credono alla efficacia dei mezzi di polizia e alle sanzioni penali, come un'assicurazione contro gli scioperi, vivono nella tradizione storica remota; nella loro concezione dello Stato non pensano alla nuova violenta emersione del quarto Stato, che si è venuto formando per mezzo di associazioni, di leghe, di sindacati, per cui ha preso corpo un nuovo potere organico, il potere professionale.

Contro gli scioperi è efficace sanzione la tangibile prova che essi, attentando agli interessi comuni ledono quelli di classe.

Comprende, senza condividerli, i desideri nostalgici di altri tempi. Di fronte al fatto, al pericolo incombente, occorre cambiar rotta; e perciò crede sia sagace avvedutezza correre alle provvidenze.

Voci. Ma quali?

ROLANDI-RICCI. Le dirà poi.

Lo sciopero dei pubblici funzionari non è un principio è un fatto; Chiede al Governo come intenda risolvere la questione degli scioperi di fronte ad una mozione presentata nell'altro ramo del Parlamento da un gruppo di deputati socialisti, con la quale questi affermano l'incontestabile diritto allo sciopero dei pubblici impiegati. Qualunque sia l'intenzione del Governo egli chiede che il diritto allo sciopero non venga riconosciuto.

L'accennata proposta non ha neppure il merito della novità giacchè in Francia nel 1910 fu presentata una proposta di legge d'iniziativa parlamentare sull'ammissione del diritto allo sciopero; ma non ebbe alcun seguito.

Egli ha sostenuto che lo sciopero non debba essere ammesso neppure nei riguardi tra appaltatori ed enti amministrativi.

L'inammissibilità dello sciopero dei pubblici funzionari è intuitiva, perchè diversa è la posizione giuridica degli impiegati di fronte al Governo da quella degli operai di fronte ai padroni; gl'impiegati sono legati da un contratto pubblico alla nazione, e il Governo, lo Stato, non possono bandire la serrata.

La letteratura e la giurisprudenza legislativa francese sono unanimi nel concetto di non ammettere il diritto di sciopero nei pubblici servizi.

Si deve negare in modo assoluto e perentorio il diritto allo sciopero dei pubblici ufficiali, altrimenti, ammettendolo, si arriverebbe alla deliquescenza dello Stato.

Negato il diritto allo sciopero, la questione pratica non è risoluta neppure col divieto.

Che si può fare di fronte alla situazione di fatto? A suo avviso il primo dei rimedi è liberare l'esercizio statale da tutta la parte industriale accessoria, pur mantenendo il monopolio di Stato per le ferrovie e per le poste; ma tale monopolio, va ridotto allo stretto esercizio dei trasporti e delle comunicazioni, liberandole da tutte le incrostazioni industriali e commerciali che converrebbe far tornare all'industria privata.

Diminuita la pletora di personale, occorre costituire un servizio succedaneo, imitando la Germania socialista; organizzare tecnicamente i Ministeri tecnici, mettendovi a capo persone competenti.

Tutta l'organizzazione dei servizi per ora oggi sulla responsabilità politica dei ministri, non su quella tecnica.

Bisogna infine avviare il funzionamento statale verso l'organizzazione cooperativa, regolando tecnicamente l'azienda sotto il controllo del potere esecutivo e secondo le direttive del Parlamento. Ma per giungere ad un'amministrazione cooperativa tecnica, affidata ai funzionari stessi sotto gerarchia autonoma, regolata da disciplina spontanea, bisogna che gli impiegati si dimostrino capaci di superare in ogni caso gli stimoli dell'egoismo di classe e di sottomettere il loro interesse personale a quello generale.

La borghesia lascia al socialismo lo studio di tali gravi problemi. Perchè il Senato non dovrebbe studiarli e cooperare alla loro soluzione? La funzione politica del Senato è moderatrice, ma molto potrebbe fare nell'ambito della vita sociale; può proporre i provvedimenti propri ad evitare gli abusi della libertà e gli errori della democrazia, avendo nel suo seno uomini che hanno nobiltà di sentimenti ed esperienza della vita.

L'interpellanza, presentata non per ragioni di partito ma per supremo interesse nazionale, ha raccolto le firme di molti senatori, che hanno diversi sentimenti politici, ma che si sentono riuniti da una angosciosa preoccupazione dal comune desiderio del bene della patria.

Il paese sa che il Senato mira in alto e lontano, al disopra di ogni ogni competizione di parte, di ogni ambizione personale, e sempre dà il suo appoggio e la sua cooperazione alla difesa della libertà nell'ordine, per lo sviluppo della prosperità nazionale e per la grandezza dell'Italia che è sempre oggetto del suo inestinguibile amore. (Applausi generali — Molte congratulazioni).

CHIMIENTI, ministro delle poste e telegrafi. Al senatore Rolandi Ricci dichiara che egli fin dal primo momento ebbe la sensazione

Per primo compito ha dovuto pensare alle riparazioni degli impianti logorati durante la guerra. Il personale poi era stanco non solo, ma decimato dalla guerra, mentre il lavoro si è duplicato (Rumori — Commenti).

Il personale ha reso un servizio ammirevole durante la guerra, e ciò è stato riconosciuto da tutti a cominciare dall'autorità militare. Questo personale un po' stanco era anche in attesa ansiosa di miglioramenti economici.

Egli si è messo all'opera per riparare alle deficienze degli impianti e per cercare di soddisfare nei giusti limiti le aspirazioni del personale. Crede che tra pochi anni si potrà avere un ottimo servizio telefonico (Rumori — Commenti).

Si sono formate fra il personale associazioni professionali in questi ultimi sei mesi; ed una delle ragioni del recente sciopero deve ricercarsi nella volontà di mettere in valore ciascuna organizzazione nella lotta.

Dopo lo sciopero, egli non ha mancato di prendere i provvedimenti opportuni; legge le istruzioni da lui date telegraficamente perchè fosse ristabilito l'ordine o la disciplina nei servizi e fossero rispettati coloro che erano rimasti a compiere il loro dovere.

Tutti quelli che hanno commesso atti di violenza sono stati deferiti ai Consigli di disciplina. Tutti gli eccessi che si sono verificati alla ripresa del servizio saranno puniti a norma del regolamento.

Quanto agli impiegati che fanno parte della Commissione, indicata dal senatore Di Brazzà, osserva che sono stati eletti a norma della legge, non nominati da lui.

Egli trovò quel progetto di legge già compilato, e lo presentò al Parlamento. (Commenti).

Al senatore Rolandi-Ricci dice che telegraficamente ha fatto ringraziare i cittadini che hanno prestato la loro opera nei vari servizi; egli personalmente ne ha ricevuti molti qui in Roma, ha loro partecipato l'interessamento ed il plauso del Governo, ed ha dato compensi materiali e morali agli impiegati che hanno fatto il loro dovere.

Non gli consta che alcun impiegato abbia rinunziato all'indennità che gli è stata assegnata.

Soggiunge poi che negli ultimi mesi egli non ha assunto neppure un avventizio giornaliero.

Le prime notizie dei giornali non avevano alcun fondamento e tutti i rapporti da lui ricevuti attestano che gli inconvenienti lamentati non hanno avuto quella gravità che era stata indicata.

Il vero inconveniente è nel fatto che nelle grandi città v'è una grande agglomerazione di personale, la quale è causa spesso di disordini e di agitazioni.

È in generale d'accordo col senatore Rolandi-Ricci circa i rimedi, e riconosce non essere un bene che lo Stato si faccia industriale. Ha iniziato non solo studi, ma qualche applicazione nel senso accennato dal senatore Rolandi-Ricci.

Conclude che l'agitazione è stata grave; ma ha cause più profonde che non appaiono. Confida che quando, in conseguenza del progetto di legge presentato al Parlamento, saranno sistemati gli interessi degli impiegati, e sarà posto fine ad alcune ingiustizie, l'amministrazione potrà funzionare bene nell'interesse del paese.

(Continua).

CRONACA ITALIANA

Interruzione di comunicazioni telegrafiche. — Per interruzione totale delle linee telegrafiche attraverso il Moncenisio, e parziale di quelle attraverso il Monginevra, quasi tutte le comunicazioni telegrafiche con la Francia e l'Inghilterra sono interrotte.

I telegrammi per la Francia, l'Inghilterra e i paesi al di là sono soggetti quindi a gravi ritardi.

Corrispondenze ai soldati italiani in Germania. — Per la regolarità delle comunicazioni fra il paese e le truppe italiane distaccate nelle zone plebiscitarie della Germania è stato disposto che le corrispondenze a dette truppe dirette siano concentrate alla posta militare di Udine.

Pertanto s'interessa il pubblico a completare gli indirizzi delle lettere stesse mediante l'aggiunta visibile e chiara: « Posta militare di Udine ».

Per ora sono ammesse soltanto le corrispondenze ordinarie e raccomandate.

Necrologio. — A Torino, l'altra notte, è morto l'illustre clinico prof. on. Camillo Bozzolo, direttore della Clinica medica di quell'Ateneo, senatore del Regno. Era nato a Milano nel maggio 1845. Anima ardente di patriottismo, ancora studente, combattè per la unità e indipendenza della patria vestendo la camicia rossa. Circondato dalla più larga stima, quale uomo di scienza insegnava ancora, malgrado l'avanzata età, da quella cattedra che da lunghi anni illustrava. Nel gennaio 1910 venne nominato, per merito, senatore del Regno.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, commercio e lavoro comunica i seguenti dispacci dei suoi corrispondenti serici:

New York, 10 febb. — Forte ribasso seta - Mercato fiacco. Quotasi italiana classica dollari 15,50, extra classica italiana dollari 16, Giapponese 1 1/2 dollari 14,70; extra 15,10; double 15,30 - Sete cinesi dol. 16 - Canton *new style* 13,75. Cambio a vista del dollaro 18,30.

Tokio, 19. — Affari esportazione nulli - Prezzi deboli - Domanda indigena abbastanza attiva - Quotasi Shinshu 1 1/2 13/15 yen 3640 equivalenti franchi 517 - Esportazioni dal 1° luglio al 15 febbraio 1920 balle 4355 per l'Europa. 184400 America, 0.000 stock - Cambio yen in Francia a 4 mesi frs. 7.93.

New York, 24. — Mercato seta fiacco con prezzi in ribasso - Quotasi classica italiana dollari 15 - Extra 15.25 - Giapponese 1 1/2 14.50 - Extra 15.90 - Double 15.20 - Canton New Style 14 - Cambio a vista del dollaro 18.15.

TELEGRAMMI " STEFANI "

PARIGI, 27. — Il Ministero degli affari esteri comunica i seguenti documenti diplomatici relativi ai negoziati per l'Adriatico:

I. Il *memorandum* di Clémenceau, di Polk e di Crewe, comunicato all'on. Scialoja a Londra il 9 dicembre 1919.

2. Le proposte consegnate il 1° gennaio a Trumbic e a Pasic dal presidente della Conferenza.

3. La risposta di Lloyd George e di Millerand al *memorandum* americano del 20 gennaio 1920.

4. La nota di Wilson del 10 febbraio, consegnata a Parigi e a Londra il 14 febbraio.

5. Il *memorandum* dei primi ministri di Francia e di Gran Bretagna del 17 febbraio, in risposta alla comunicazione di Wilson, ricevuta il 14 febbraio.

6. La risposta di Wilson del 25 febbraio al precedente *memorandum*.

7. Il *memorandum* dei primi ministri di Francia e di Gran Bretagna in data 26 corrente, in risposta alla precedente comunicazione di Wilson.

PARIGI, 28. — Il *Temps* pubblica due nuovi documenti sulla questione adriatica.

Il primo documento è un *memorandum* franco-inglese indirizzato all'Italia il 9 gennaio, col quale si propone di modificare alcuni punti del progetto presentato da Nitti il 6 gennaio nel senso di lasciare Fiume ed il suo distretto nello Stato cuscinetto, ma accordandole uno statuto autonomo all'interno di questo Stato.

Il secondo documento in data 10 gennaio è la risposta del Governo italiano, il quale riprende la proposta formulata il 10 settembre da Clémenceau e Lloyd George nel loro *memorandum* a Wilson secondo il quale Fiume, il suo distretto e l'isola di Cherso sarebbero annesse all'Italia, mentre il resto dello Stato cuscinetto sarebbe attribuito alla Jugoslavia.

PARIGI, 28. — La Federazione nazionale dei ferrovieri ha decretato lo sciopero generale.

BERLINO, 28. — La Commissione per gli affari esteri, sotto la presidenza di Scheidemann all'unanimità meno due *si è dichiarata* d'accordo con tutti gli atti del Governo *relativi alla consegna* delle persone incolpate.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.